



DECRETO DIRIGENZIALE N. 245 /DA del 29 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso **MASSIMINO STEFANO+ 1 C**/Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 367/2024 del GIUDICE DI PACE DI MESSINA;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al GIUDICE DI PACE DI MESSINA RG 2090/2021 tra le parti MASSIMINO STEFANO +1 Cod..Fisc. MSSSFN82B25C351M c/CAS è stata emessa la sentenza n° 367/2024 del 2/4/2024 con la quale questo Consortio è stato condannato al pagamento della somma d € 1.511,81 oltre spese legali per una spesa complessiva di € 3122,75;

Che con mail del 20/5/2024 illegale del Sig. Massimino, avv Salvatore Mirabella, ha richiesto il pagamento della suddetta Sentenza, producendo delega in proprio favore del pagamento delle spese legali comunicando entrambi il proprio codice IBAN e quello del suo cliente;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3122,75 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 367/2024 del 2/4/2024 della GIUDICE DI PACE DI MESSINA, il pagamento della somma di € 1.511,81 in favore di MASSIMINO STEFANO nato a Catania il 25/2/1982 cod.Fisc. MSSSFN82B25C351M , mediante accredito sul c/c IBAN IT21N 05387 26201 000035 288126 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Salvatore Mirabella nato a Catania il 30/11/1978 cod. fisc. MRBPGV78S30C351L mediante accredito sul cc IBAN IT52K 03062 34210 000002 553196 allo stesso intestato giusta delega rilasciata che si allega;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza n. 367/2024 pubbl. il 02/04/2024

RG n. 2090/2021

Repert. n. 392/2024 del 02/04/2024

Sentenza n. cronol. 3445/2024 del 02/04/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice di Pace di Messina in persona della dott.ssa Rosa
Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.2090\2021 .Aff. Cont.

TRA

Massimino Stefano nato a Catania il 25\02\1982 cod. fisc.:
MSSSFN82B25C351M ,elettivamente domiciliato inAcireale
Via Dott. o Scionti n 15 presso lo studio dell'avv.Paolo G
Mirabella pec:
paologiovanni.mirabella@pec.ordineavvocaticatania.it dal
quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto
introduttivo del giudizio

Attore

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo
Presidente pro tempore, PI 01962420830 con sede in Messina
in C.da Scoppo elettivamente domiciliato in Messina Via Nino
Bixio 144 c/o lo studio dell'avv.Gaetano Urzi pec



difeso giusta procura in atti

Convenuto

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa

Udienza di discussione: 20/03/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29 aprile 2021 regolarmente notificato, Massimino Stefano conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, e premesso che, in data 30/11/2012, mentre Massimino Santo percorreva l'autostrada A/18, direzione Catania- Messina con la propria autovettura Volkswagen tg BS372BB , prima di giungere allo svincolo di Acireale era andato ad impattare contro un ostacolo posto trasversalmente lungo la carreggiata e, precisamente il ramo di un albero.

Evidenziava l'istante che a seguito del sinistro l'autovettura aveva riportato dei danni che venivano quantificati in euro 1.511,81.

Si costituiva il consorzio convenuto contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda,

Ammessi i mezzi istruttori, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione all'udienza del 20 marzo 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si evidenzia che nei casi di danni al veicolo per oggetti sulla



carreggiata di strade e autostrade, l'Ente gestore è chiamato a rispondere dei danni ed a risarcire il conducente, salvo il caso fortuito il cui onere della prova spetta all'Ente Gestore.

Giova osservare sul punto la sentenza n°783 della Cassazione civile III sezione del 15.01.13, che mette in luce l'applicazione dell'art. 2051 cc del codice civile nel rapporto fra utenti danneggiati da oggetti pericolosi giacenti sulla carreggiata di un'autostrada ed ente gestore.

Deve ritenersi assolta la prova relativa al caso fortuito ogniqualvolta l'ente gestore provi che l'oggetto abbandonato e il danno conseguente sia stato cagionato da circostanze esterne rispetto alla struttura del bene e, ponendo in essere la massima diligenza non sarebbe stato possibile evitare il danno.

Nel caso di specie il danno è stato denunciato a mezzo lettera del 04\12\2012 al Cas ,e la vettura è stata periziata da un tecnico incaricato dalla controparte; la dinamica del sinistro è stata confermata in sede istruttoria dai testi escussi. Il principio di base contenuto nell'art 246 cpc dice che le uniche persone che non possono essere assunte come testimoni sono quelle che nella causa potrebbero avere un interesse tale da rendere illegittima la loro partecipazione al giudizio. Nel caso di specie non si ravvisa un interesse processuale o di fatto dei testi escussi , il giudizio attiene unicamente ai danni al veicolo sicchè la testimonianza resa può considerarsi valida .

Dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi diretti a dimostrare la responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa.

Orbene, posto che da parte dell'ente sussiste sempre l'obbligo di vigilanza e di controllo e che il caso fortuito va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura



del bene, o da comportamenti di terzi, con modalità di tempo e luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805), nel caso in esame trova applicazione l'art. 2051 cc, non avendo il convenuto dimostrato il caso fortuito e tanto meno di aver vigilato diligentemente.

Il consorzio convenuto è chiamato a rispondere dei danni provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno all'utenza.

Per quanto concerne la responsabilità dei gestori e concessionari di autostrade, la Suprema Corte di Cassazione si è orientata nel senso della *“piena configurabilità del rapporto custodiale tra costoro e la struttura autostradale, in ragione della destinazione della rete viaria alla percorrenza veloce in condizioni di massima sicurezza per gli utenti.”* (Corte di Cassazione, 7 Aprile 2009, n. 8377).

Pertanto la domanda va accolta e ne consegue il diritto al risarcimento del danno che alla luce della documentazione versata in atti va liquidato in euro 1.511,81 iva inclusa .

Giova osservare a tal uopo che in ordine al sinistro n 2012 /CAS50437 del 30/11/2012, la Europe Broker su incarico del Consorzio aveva ricevuto incarico per l'accertamento del danno e gestione della pratica conferendo mandato allo studio Ferrera & Associati che ha quantificato così come si evince dalla quietanza n Prot 30 datata 19/12/2012 , pur non riconoscendo responsabilità del sinistro, il danno in euro 1511,81 iva compresa.



La domanda va accolta e le spese processuali seguono la
soccumbenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa sulla domanda proposta da Massimino Stefano nei confronti del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentane pro tempore così provvede:

Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentane pro tempore.

Condanna il Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentane pro tempore a corrispondere a Massimino Stefano a titolo di risarcimento la somma già rivalutata complessiva di euro 1.511,81 iva inclusa oltre interessi legali dalla comunicazione del presente provvedimento al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.363,00 di cui euro 98,00 per spese vive , euro 1.265,00 per compensi oltre iva e c.p.a.
Così deciso in Messina il 22.03.2024

Il Giudice
dott.ssa Rosa Aricò



Avv. Paolo G. Mirabella
Via Dott. D. S. Ionta n. 15 - 95024 Acireale (CT)
Tel./Fax 095 2864929
PEC: paologiovannimirabella@pec.ordineavvocaticatania.it
C.F.: MRBPA378590C3511 - P.I. 04659420874

Spett.le
CAS
Ufficio Contenzioso

OGGETTO: R.G. n. 2090/2021
Richiesta esecuzione sentenza n. 367/2024

In nome e per conto del sig. Massimino Stefano, rappresentato e difeso giusta procura in atti, che sottoscrive la presente, in relazione alla causa in oggetto, con la presente per chiedere disponibilità al pagamento spontaneo delle somme portate dalla sentenza in oggetto.


A tal fine, il sig. Massimino Stefano indica di seguito il proprio C. IBAN per l'accredito della somma di € 1.511,81 a titolo di risarcimento riconosciuto in sentenza: IT21N0538726201000035288126 - Banca: BPER filiale di Acireale - Intestatario: Massimino Stefano

Il sig. Massimino Stefano, al contempo, espressamente autorizza il CAS ad effettuare il pagamento delle somme per spese processuali liquidate di € 1.363,00, oltre CPA, direttamente in favore dell'avv. Paolo G. Mirabella, che a tal proposito indica il proprio IBAN: Istituto finanziario: Banca Mediolanum
IBAN: IT52K0306234210000002553196 Intestatario: Mirabella Paolo Giovanni


Distinti saluti.

Acireale, li 20/05/2024

Per accettazione del superiore contenuto,

Massimino Stefano


Avv. Paolo G. Mirabella



Firmato digitalmente da:
PAOLO GIOVANNI MIRABELLA
Data: 20/05/2024 16:24:49